



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale C5 N° 141 del 17/4/2019

Attività di Calcio a 5

Segreteria

Risultati
Giustizia Sportiva

Pag.3
Pag.5

Stralcio al C.U. n. 386 del 12/04/2019

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO ROCCAMASSIMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TINTISONA CRISTOPHER PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.108 C5 DEL 6/03/2019

(Gara: CASTROMENIO – ATLETICO ROCCAMASSIMA dell'1/03/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Atletico Roccamassima proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Tintisona Christopher per aver, all'atto dell'espulsione comminata dal direttore di gara al 32° del I tempo per reciproche scorrettezze commesse nei confronti di un avversario, protestato con minacce ed insulti nei confronti del direttore di gara.

Inoltre uscendo dal terreno di gioco avrebbe insultato il pubblico.

La società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia come l'atteggiamento avuto dal proprio calciatore, giustamente espulso per le reciproche scorrettezze commesse nei confronti dell'avversario anch'esso espulso, non sia mai sfociato in atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti dell'arbitro ma che si sia avvicinato a quest'ultimo solo per chiedere spiegazioni.

La scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Tintisona Christopher sia giusta e proporzionata a quanto verificatosi e che il comportamento del calciatore debba essere giustamente censurato così come correttamente proposto dal Giudice di primo grado.

Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

1. Risultati Gare di recupero

C5 Serie D Maschile				
GIRONE:	F			
DATA	GIORNATA			
03/04/19	11/A	ERETUM MONTEROTONDO C.	VALCANNETO FUTSAL	V.D.G.S.

2. Risultati Gare pervenute in ritardo

C5 Serie D Maschile				
GIRONE:	B			
DATA	GIORNATA			
29/03/19	8/R	ATLETICO ROMANINA	COLLI ALBANI CALCIO A5	2 - 4

3. Risultati Gare

C5 Serie D Maschile				
GIRONE:	A			
DATA	GIORNATA			
12/04/19	10/R	ATLETICO ROCCAMASSIMA	MATRIX PONTE LORETO	3 - 7
		CASTROMENIO	PRO CALCIO CECCHINA	3 - 2
		CITTA DI SEGNI CALCIO A 5	PLAYGROUND VELLETRI	7 - 4
		POL GENZANO DI ROMA	DON BOSCO GENZANO	RINV.
		S.PALOMBA	ATLETICO PAVONA	0 - 5
		TECHNOLOGY C5	SAN GIACOMO	2 - 1
GIRONE:	B			
DATA	GIORNATA			
12/04/19	10/R	ATLETICO ROMANINA	REAL TURANIA CALCIO	4 - 3
		FUTSAL SETTECAMINI	COLLI ALBANI CALCIO A 5	3 - 5
		UP CALCIO A 5	VIRTUS TORRE MAURA	2 - 1
		VIRTUS ACADEMY C5	VIRTUS SAN GIUSTINO	1 - 11
		VIRTUS TORVAJANICA	ATLETICO LE PALME	2 - 11
		FUTSAL MAMBO	DEAFSPQR	N - P
GIRONE:	C			
DATA	GIORNATA			
12/04/19	10/R	COLONNA	ATLETICO VELLETRI C5	4 - 8
		EDILISA	SS LAZIO C5 FEMMINILE	3 - 5
		REAL ATLETICO ROMA	CASALBERTONE CALCIO A 5	1 - 2
		TCL	REAL LEGIO COLLEFERRO CA5	5 - 6
		TOR TRE TESTE CALCIO A5	VILLALBA OCRES MOCA 1952	2 - 7
15/04/19	10/R	SAN FRANCESCO	ATLETICO SAN RAIMONDO	1 - 3
GIRONE:	D			
DATA	GIORNATA			
12/04/19	11/R	BARCO MURIALDINA A R.L.	R.C.C. TEVERE REMO	3 - 4
		NIGHT & DAY CALCIO A 5	JFC CIVITA CASTELLANA	6 - 5
		VIRTUS AURELIO	TEVERE ROMA	3 - 10
		VIRTUS PARIOLI	VIGNANELLO FUTSAL A.S.D.	2 - 4
		CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO	SPES 1908	N - P
		SPORTING AURELIA 2012	UNISABINA MMXVII ARL	N - P

C5 Serie D Maschile

GIRONE: E

DATA GIORNATA

12/04/19	10/R	FIORIDA PORTUENSE	BE EAT LIDENSE CALCIO A 5	4 - 7
		FIUMICINO 1926	F.C. CITTA ETERNA	5 - 4
		GENERAZIONE CALCETTO	POURQUOI PAS CALCIO A5	7 - 1
		OLIMPUS PARCO LEONARDO	EVERGREEN CIVITAVECCHIA	4 - 11
		EMPIRE SPORT ACADEMY	REAL MATTEI	N - P
		EUR TORRINOMEZZOCAMMINO99	CASALOTTI CALCIO	N - P

GIRONE: F

DATA GIORNATA

12/04/19	11/R	ULIVI VILLAGE CALCIO	EPIRO CALCIO A 5	3 - 2
13/04/19	11/R	ALTERNAVICOLO CALCIO A 5	REAL PALOMBARA 1923	6 - 7
		M.C.V. REAL TESTACCIO C5	POLISPORTIVA MANDELA	10 - 3
		MACIR CISTERNA	BABADOOK&FRIENDS	5 - 4
		STIMIGLIANO 1969	SANT AGNESE CALCIO	0 - 5
		VALCANNETO FUTSAL	ERETUM MONTEROTONDO C.	2 - 4

C5 Serie D Femminile

GIRONE: A

DATA GIORNATA

12/04/19	11/R	AEMME SAVIO C5	L AIRONE A.R.L.	5 - 1
		ALTERNAVICOLO CALCIO A 5	EVENTI FUTSAL	4 - 4
		GIULIANELLO CALCIO	REAL TOR SAPIENZA	3 - 6
		ITALIAN KICK OFF	C. TORRACCIA ROMA FUTSAL	5 - 4
		VIRTUS ANIENE 3Z 1983	FB5 TEAM ROME A R.L.	7 - 4

GIRONE: B

DATA GIORNATA

12/04/19	9/R	ATLETICO TIRRENA CV	LADISPOLI S.R.L.	V.D.G.S.
		LUISS S.S.D.A R.L.	OLIMPUS PARCO LEONARDO	2 - 2
13/04/19	9/R	VITERBO FOOTBALL CLUB SC	FIUMICINO 1926	2 - 2
14/04/19	9/R	CITTADUCALE CALCIO A5	TRASTEVERE CALCIO	7 - 2
		REAL FABRICA DI ROMA C5	REAL FIUMICINO	N - P

GIRONE: C

DATA GIORNATA

12/04/19	9/R	CITTA DI VALMONTONE	VICOVARO	6 - 1
		FORTE COLLEFERRO A.S.D.	VIRTUS TORRE MAURA	0 - 2
		VALLERANO FUTSAL	DELLE VITTORIE	1 - 1
13/04/19	9/R	SS FEMMINILE LAZIO C5	REAL ATL. TBM UNICUSANO	25 - 1
		PROGETTO FUTSAL CALCIO A5	FEMMINILE GENZANO FUTSAL	N - P

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 16 Aprile 2019:

GIUDICE SPORTIVO

CALCIO A 5 SERIE D ROMA

**GARE DEL 3/ 4/2019
GIRONE F 11/A**

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ERETUM MONTEROTONDO C. - VALCANNETO FUTSAL

Visti gli atti ufficiali, rilevato che: -

LA SOCIETÀ ERETUM MONTEROTONDO C. si schierava in campo con soli 3 calciatori;

- nel corso dell'incontro si infortunava un giocatore della Società ERETUM MONTEROTONDO C.;

- per effetto degli occorsi di cui sopra, la Società ERETUM MONTEROTONDO C. si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, così come stabilito dal comma 2) dell'art. 73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto quanto sopra negli atti di gara, osservato che la responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va ascritta alla Società ERETUM MONTEROTONDO C.;

visto l'art. 73 delle N.O.I.F., nonché l'art. 17 del CGS

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società ERETUM MONTEROTONDO C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

GARE DEL 9/ 4/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

R.C.C. TEVERE REMO - SPES 1908

Visti gli atti ufficiali, rilevato che:

- Al 22° del II tempo in seguito alla realizzazione di una rete da parte della Società SPES 1908, il calciatore SIGNORELLI Paolo della Società R.C.C. TEVERE REMO, dalla panchina, dove era seduto, entrava nel terreno di gioco avventandosi su alcuni calciatori avversari che stavano festeggiando, colpendo uno di questi con pugni;

- In seguito a tale occorso si accendeva una zuffa che coinvolgeva i calciatori di riserva di entrambe le squadre, mentre i calciatori "titolari" tentavano di riportare la calma;

- Malgrado l'intervento a scopo pacificatori dei calciatori "titolari", il SIGNORELLI Paolo (R.C.C. TEVERE REMO) continuava a cercare il contatto con gli avversari tentando di colpirli con pugni senza riuscirvi, mentre alcuni calciatori della Società SPES 1908 tentavano di ripristinare una situazione di normalità senza riuscirvi;

- Il calciatore SIGNORELLI Paolo non accennava a fermare la sua veemenza tentando di colpire gli avversari malgrado il tentativo di fermarlo da parte anche dei compagni di squadra;

- Successivamente il calciatore DE MATTEIS Carlo della Società R.C.C. TEVERE REMO si avventava contro un avversario colpendolo con un pugno al volto facendolo cadere in terra;

- A questo punto visto il perdurare dei disordini che non accennavano a diminuire valutata la situazione di pericolo, l'arbitro decretava la fine anticipata della gara;
- Dopo il triplice fischio una persona del pubblico riconducibile alla Società R.C.C. TEVERE REMO entrava nel terreno di gioco impugnando un "manubrio da fitness" con il quale minacciava di colpire l'allenatore della Società SPES 1908;
- In presenza di tale situazione di pericolo l'arbitro chiedeva per tre volte al dirigente della Società R.C.C. TEVERE REMO Sig. SBARDELLA Gennaro di chiamare la Forza Pubblica ottenendo un netto rifiuto;
- L'arbitro riusciva a richiedere l'intervento della Forza Pubblica utilizzando il telefono cellulare dell'allenatore della Società SPES 1908;
- Di seguito il calciatore GIANANTI Roberto della Società SPES 1908 si avvicinava all'arbitro rivolgendogli frasi offensive accompagnandole con gesti di scherno;
- Mentre la squadra R.C.C. TEVERE REMO rientrava negli spogliatoi un tesserato non identificato della Società SPES 1908 aggrediva verbalmente l'arbitro tentando di togliergli il telefono con il quale stava richiedendo l'intervento della Forza Pubblica;
- Una volta riuscito ad entrare nel proprio spogliatoio l'arbitro chiedeva al Sig SBARDELLA Gennaro dirigente della Società R.C.C. TEVERE REMO di attendere qualche minuto per il ritiro dei documenti, ma dopo pochi istanti il predetto dirigente iniziava a bussare con forti pugni sulla porta dello spogliatoio reclamando l'immediata restituzione dei documenti ;
- Successivamente anche il calciatore LUCARELLI Elia della Società R.C.C. TEVERE REMO colpiva con vigorosi pugni la porta dello spogliatoio arbitrale reclamando la restituzione del proprio documento. Il calciatore si calmava solo dopo che l'arbitro gli comunicava di aver già restituito i documenti al suo Dirigente.

Letto quanto sopra negli atti di gara, osservato che, al di là del comportamento dei singoli tesserati, di seguito sanzionati, emergono chiaramente responsabilità diverse in capo alle due Società. Difatti, narra il Direttore di gara, che i disordini sono iniziati allorché un calciatore della Società R.C.C. TEVERE REMO seduto in panchina, entrava nel terreno di gioco aggredendo fisicamente e verbalmente i calciatori avversari. Prosegue, il direttore dell'incontro, riferendo che nonostante i calciatori della Società SPES 1908 si adoperassero per riportare la calma, venivano aggrediti fisicamente e verbalmente prima da altro calciatore della Società R.C.C. TEVERE REMO, quindi minacciati da un sostenitore della stessa Società nel frattempo penetrato all'interno del terreno di gioco.

Peraltro sempre dalla lettura degli atti, che giova qui ricordare formano per questo Giudice fonte unica di prova, emergono responsabilità anche del Dirigente della Società R.C.C. TEVERE REMO che non solo non prestava la dovuta assistenza all'arbitro ma si rifiutava peraltro, benché richiestogli, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica. Emerge invece, sempre dagli atti di gara che gli unici tesserati della Società SPES 1908 (di cui uno non identificato) colpevoli di condotta offensiva, ma non violenta, lo abbiano fatto solo dopo il triplice fischio di chiusura dell'incontro da parte dell'arbitro.

Alla luce di quanto rappresentato, appare evidente che la responsabilità della mancata conclusione della gara va ascritta a carico di tesserati della Società R.C.C. TEVERE REMO, e che pertanto visto l'art.17 del C.G.S

SI DECIDE

- a) Di infliggere alla Società R.C.C. TEVERE REMO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 6, nonché comminare alla stessa Società l'ammenda di euro 200,00 per il comportamento di un proprio sostenitore;
- b) Di comminare alla Società SPES 1908 l'ammenda di euro 100,00 per il comportamento di tesserato non identificato;
- c) Di inibire a ricoprire incarichi federali il Sig. SBARDELLA Gennaro Dirigente della Società R.C.C. TEVERE REMO fino al 31 maggio 2019
- d) Di squalificare i sottonotti calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicata:

SIGNORELLI Paolo	Società R.C.C. TEVERE REMO	n. 4 gare effettive
DE MATTEIS Carlo	Società R.C.C. TEVERE REMO	n. 3 gare effettive
LUCARELLI Elia	Società R.C.C. TEVERE REMO	n. 2 gare effettive
GIANANTI Roberto	Società SPES 1908	n. 2 gare effettive

GARE DEL 12/ 4/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 4/2019

MICHELIELI VALERIO (F.C. CITTA ETERNA)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, nell'allontanarsi gli rivolgeva frasi offensive.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LUCARELLI DANIELE (ATLETICO ROCCAMASSIMA)

Allontanato per essere entrato indebitamente nel terreno di gioco rivolgendo frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro, reiterava anche nell'uscire dal campo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

CEDRONI LORENZO (ATLETICO ROCCAMASSIMA)

Espulso per aver rivolto frase irrispettosa all'indirizzo dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva un comportamento minaccioso nei suoi confronti. Prendeva posto in tribuna da dove gli rivolgeva frasi offensive e minacciose.

Al termine della gara tentava di avvicinare l'arbitro con fare minaccioso senza riuscirci per l'intervento di altre persone.

Di seguito lanciava dei piccoli sassolini al suo indirizzo senza colpire.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

DI BARTOLOMEO EDOARDO (EPIRO CALCIO A 5)

PELLICCIA FEDERICO (EPIRO CALCIO A 5)

Perché al termine della gara protestava nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASTAGNA CHRISTIAN (ATLETICO VELLETRI C5)

MIRCHEV STANISLAVPETROV (REAL LEGIO COLLEFERRO CA5)

D AVINO GENNARO (SAN GIACOMO)

BELLUMORI LUCA (EVERGREEN CIVITAVECCHIA)

FIORETTI ROBERTO (TECHNOLOGY)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TURCHI AMLETO (ATLETICO ROMANINA)

CONTINO SAMUELE (OLIMPUS PARCO LEONARDO)

DI MASSA DARIO (TCL)

PELLICCIA FEDERICO (EPIRO CALCIO A 5)

D INTINO GABRIELE (OLIMPUS PARCO LEONARDO)

PAPA FABRIZIO (TCL)

GARE DEL 13/ 4/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 REAL PALOMBARA 1923

Perché propri sostenitori rivolgevano ripetute frasi offensive e gravemente minacciose all'indirizzo dell'arbitro unitamente ad espressioni blasfeme. Due di detti sostenitori tentavano, inoltre, di entrare nel terreno di gioco senza riuscirci per l'intervento in opposizione di un calciatore.

Euro 100,00 ERETUM MONTEROTONDO C.

Perché da un controllo effettuato presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio è risultato che il dirigente accompagnatore non risulta tesserato per la Società.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUCCI DANIELE (REAL PALOMBARA 1923)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MEUCCI GABRIELE (REAL PALOMBARA 1923)

Espulso per aver rivolto frase offensiva all'indirizzo dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di spintonarlo. Nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva minacce all'indirizzo di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MUNELLI SIMONE

(ERETUM MONTEROTONDO C.)

SGRULLONI RICCARDO

(REAL PALOMBARA 1923)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

PASQUIN ALESSANDRO (ALTERNAVICOLO CALCIO A 5)

Perché al termine della gara colpiva con calci la porta del proprio spogliatoio gridando espressioni blasfeme.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI BARTOLOMEI
ALESSANDRO
FIORAVANTI MATTIA

(ALTERNAVICOLO CALCIO A 5)
(REAL PALOMBARA 1923)

ANTOGNOZZI CRISTIAN

(ERETUM MONTEROTONDO C.)

GARE DEL 15/ 4/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 SAN FRANCESCO

Perché propri sostenitori per tutta la durata della gara insultavano e minacciavano l'arbitro.
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARSILI MASSIMILIANO (SAN FRANCESCO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

CALCIO A 5 FEMM. SERIE D ROMA

GARE DEL 12/ 4/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ATLETICO TIRRENA CV - LADISPOLI S.R.L.

Visti gli atti ufficiali, rilevato che:

- La Società LADISPOLI S.R.L. si schierava in campo con soli 3 calciatrici;
- nel corso dell'incontro si infortunava una giocatrice della Società LADISPOLI S.R.L.
- Per effetto degli occorsi di cui sopra, la Società LADISPOLI S.R.L. si veniva a trovare con un numero di calciatrici inferiore al minimo regolamentare, così come stabilito dal comma 2) dell'art. 73 delle N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.
- Letto quanto sopra negli atti di gara, osservato che la responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va ascritta a carico della Società LADISPOLI S.R.L.; visto l'art. 73 delle N.O.I.F., nonché l'art. 17 del C.G.S.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società LADISPOLI S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6

GARE DEL 13/ 4/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GENNARI FLAVIA

(FIUMICINO 1926)

Publicato in Roma il 17 Aprile 2019

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto